

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge n. 356 “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alle ll. rr. 65/1997, 78/1998, 10/2010 e 65/2014”

La legge si compone di **dodici Capi**:

- 1) il **Capo I** contiene l’oggetto della legge, le definizioni terminologiche, le funzioni della Regione e dei comuni.
- 2) il **Capo II**, relativo agli atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di cave, descrive i contenuti del Piano cave che sarà approvato dalla Regione secondo le procedure dettate dalla legge regionale sul governo del territorio, il successivo monitoraggio del Piano regionale, i conseguenti adeguamenti degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali con le relative procedure ed i poteri sostitutivi della Regione in caso di contrasto o di mancato adeguamento comunale.
- 3) il **Capo III** disciplina in dettaglio i contenuti della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, il procedimento per il rilascio della stessa da parte dei SUAP, la durata, le cause di decadenza ed il subingresso. Tale capo detta inoltre disposizioni relativamente alle garanzie finanziarie ed ai contributi di estrazione.
- 4) il **Capo IV** disciplina i procedimenti relativi ai permessi di ricerca.
- 5) il **Capo V** disciplina il recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi.
- 6) Il **Capo VI detta disposizioni relative al distretto apuo-versiliense**, disciplina le modalità di affidamento delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva nei casi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, disciplina le modalità di definizione del contributo di estrazione e del relativo canone concessorio, le cause di decadenza, nonché definisce la disciplina transitoria per le autorizzazioni e concessioni esistenti.
- 7) Il **Capo VII** è finalizzato ad integrare la disciplina relativa al vincolo idrogeologico per il settore estrattivo.
- 8) Il **Capo VIII** disciplina le cave di prestito a servizio di opere pubbliche e l’estrazione dai corsi d’acqua.
- 9) Il **Capo IX** è relativo alle funzioni di polizia e vigilanza ed alle sanzioni.
- 10) Il **Capo X** disciplina gli obblighi informativi a carico dei comuni e le relative sanzioni in caso di inadempimento.
- 11) Il **Capo XI** è finalizzato a dettare misure di promozione del tessuto produttivo della filiera dell’estrazione e della lavorazione dei minerali.
- 12) Il **Capo XII** è relativo alle disposizioni transitorie e finali.

L’art. 1 descrive è l’oggetto della legge, cioè la disciplina dell’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili.

L’art. 2 riporta le definizioni terminologiche utili all’omogeneizzazione dei concetti.

L’art. 3 individua le funzioni della Regione che provvede principalmente all’approvazione del Piano Regionale Cave (PRC), al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave di prestito per opere di interesse statale e regionale ed all’effettuazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale ed alla verifica di assoggettabilità a VIA sulle cave che prevedono l’estrazione di quantitativi superiori ai 60.000 metri cubi se collocate esternamente al Parco Alpi Apuane e superiori ai **30.000** metri cubi se interne al Parco. La Regione inoltre, esercita le funzioni relative al coordinamento dell’attività di controllo effettuata dai comuni, al monitoraggio sulle autorizzazioni e

concessioni in essere, alla promozione di forme anche permanenti di collaborazione tra i soggetti competenti in materia. Esercita inoltre funzioni di vigilanza sulla base degli esiti dell'attività di coordinamento e monitoraggio.

L'art. 4 individua le funzioni in capo ai comuni che provvedono all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali al PRC, al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni (quest'ultime nel caso in cui l'attività estrattiva insista su beni pubblici), al rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle cave di prestito per opere di interesse locale, all'effettuazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale ed alla verifica di assoggettabilità a VIA sulle cave che prevedono l'estrazione di quantitativi inferiori ai 60.000 metri cubi se collocate esternamente al Parco Alpi Apuane inferiori ai **30.000** metri cubi se interne al Parco. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo. Viene introdotta nella legge la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal comune al termine della coltivazione di un sito estrattivo.

L'art. 5 prevede l'elaborazione di un regolamento di attuazione della presente legge.

Gli artt. 6, 7 e 8 definiscono il Piano Regionale Cave (PRC) come strumento di pianificazione territoriale che costituisce parte integrante del PIT e per la sua approvazione si rimanda alle procedure di cui alla l.r. **65/2014**. Il PRC, in conformità con gli orientamenti della Regione in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, ha l'obiettivo di evolvere e qualificare il settore estrattivo verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Negli articoli in esame vengono indicati i contenuti del PRC per la parte di quadro conoscitivo e per la parte dispositiva. In particolare si evidenzia tra gli altri che il PRC individua i comprensori estrattivi per i quali vengono fissati gli obiettivi di produzione in relazione ai fabbisogni. Individua i giacimenti in cui possono essere localizzati i siti estrattivi, detta i criteri rivolti ai comuni per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva con relativa eventuale area annessa **per le attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione** e detta gli indirizzi per l'attività estrattiva da svolgersi nelle aree contigue del Parco delle Alpi Apuane.

I giacimenti individuati dal PRC costituiranno invariantsi strutturali ai sensi **dell'art. 5 della L.r. 65/2014**. L'individuazione dei fabbisogni, dei giacimenti, dei comprensori estrattivi ed i criteri per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva avranno effetto prescrittivo in materia di pianificazione territoriale. Il PRC avrà validità a tempo indeterminato, verranno effettuate verifiche quinquennali e, in caso di necessità potrà essere aggiornato con le procedure di cui alla **l.r. 65/2014**.

L'art. 9 prevede che i comuni andranno ad adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del PRC, prevedendo anche l'eventuale approvazione di specifici piani attuativi.

Con l'art. 10 si prevede che nuove aree a destinazione estrattiva o l'ampliamento o riduzione di quelle esistenti siano subordinate alla elaborazione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile.

Ai sensi dell'art. 11 i comuni emetteranno un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione. Le proposte avranno esclusivamente valore consultivo non vincolante per i comuni.

L'art. 12 prevede forme di collaborazione degli enti, Regione, province e comuni per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Gli artt. 13 e 14 prevedono che nel caso di strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali redatti in contrasto o incompatibili con il PRC la Regione può adire la conferenza paritetica interistituzionale di cui alla **l.r. 65/2014** ed in caso di mancato adeguamento degli

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, la stessa Regione può adottare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa regionale. Allo stesso articolo 14 si prevede inoltre che in caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni finalizzata alla ripartizione delle quote di fabbisogno sostenibile, la Giunta regionale provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/90 in base al quale assume le determinazioni tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.

Con l'art. 15 si prevede l'effettuazione del monitoraggio del PRC.

Gli articoli dal 16 al 19 dettano disposizioni relativamente alla domanda di autorizzazione, alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione, alla coltivazione del sito estrattivo ed ai contenuti del titolo abilitativo: la domanda è presentata al SUAP e deve essere correlata dagli elaborati previsti dall'art. 17, l'autorizzazione è un provvedimento unico contenente ogni nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, nonché la pronuncia di compatibilità ambientale o gli esiti della procedura di assoggettabilità a VIA. Il procedimento unico ha una durata che **non può essere superiore a centocinquanta giorni**, salvo le eventuali sospensioni relative al procedimento di VIA.

L'articolo 20 stabilisce che l'autorizzazione ha una durata rapportata alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti e non può superare **i venticinque** anni; per le imprese certificate EMAS può essere prevista una durata massima di **ventisette** anni.

E' prevista infine una proroga di un periodo non superiore a due anni, esclusivamente al fine di completare i lavori già autorizzati ove ciò non sia stato possibile per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

Nell'art. 21 sono elencati i casi che determinano la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione.

L'art. 22 stabilisce che l'autorizzazione ha carattere personale e può essere trasferita solamente nel caso che il subentrante abbia gli stessi requisiti del soggetto autorizzato e previo assenso del comune che provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

L'art. 23 prevede due tipologie di varianti dell'autorizzazione: il comma primo elenca le modifiche sostanziali che necessitano di una nuova autorizzazione; il comma secondo invece consente di apportare varianti in corso d'opera ad un progetto autorizzato utilizzando lo strumento della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Ai sensi dell'art. 24 il comune, anche avvalendosi di ARPAT, effettua **l'ispezione finale** del sito estrattivo; sulla base delle risultanze di dette verifiche, il comune può procedere con lo svincolo anche parziale delle garanzie fideiussorie prestate a favore del corretto ripristino del sito. Al termine della coltivazione il comune emette la dichiarazione di ultimazione lavori.

L'art. 25 prevede che il titolare dell'autorizzazione fornisca annualmente ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione. Conseguentemente il comune informa la Giunta regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza.

L'art. 26 tratta delle garanzie finanziarie che l'industria estrattiva deve prestare a favore del comune, finalizzate alla corretta esecuzione del progetto di risistemazione. Le garanzie sono necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e del permesso di ricerca, sono costituite da una reale e valida cauzione, o da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa, possono essere rilasciate per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione. Le garanzie finanziarie possono essere adeguate annualmente in funzione dello stato

di avanzamento dei lavori, delle opere di ripristino già eseguite, in funzione delle eventuali modifiche al progetto intervenute.

Ogni cinque anni il comune adegua l'importo della garanzia sia al reale andamento dei lavori che al tasso di inflazione ISTAT.

Per le industrie estrattive con certificazioni ambientali, le garanzie finanziarie sono ridotte dal 10% al 15% anche per le attività estrattive già autorizzate.

L'art. 27 è relativo al contributo di estrazione che le industrie estrattive devono versare al comune di riferimento. In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di VIA, di vigilanza e di controllo si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine inoltre, di adeguare l'entità dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi. Si prevede inoltre che, nei comuni interessati dal Parco delle Apuane, il contributo venga destinato anche ad iniziative di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo.

Ai sensi dell'art. 28 il comune può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Gli artt. 29 e 30 disciplinano l'attività di ricerca delle risorse minerarie di cava: il permesso di ricerca è rilasciato dal comune competente per territorio a seguito di apposita domanda. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune ed alla Regione anche ai fini dell'implementazione dei quadri conoscitivi del PRC e degli strumenti urbanistici comunali. È fatto divieto di commercializzare il materiale estratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 30.

L'art. 31 detta la disciplina per effettuare il recupero dei siti estrattivi dismessi con parziale commercializzazione del materiale scavato. I siti da recuperare devono essere individuati negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica e l'attività deve essere finalizzata al recupero ambientale e alla messa in sicurezza di porzioni di territorio coltivate in passato prive di un preventivo impegno alla risistemazione, e dunque quelle per le quali l'attività è stata autorizzata in periodi precedenti all'entrata in vigore della l.r. 36/1980.

Viene consentita la commercializzazione del materiale movimentato fino ad un massimo del 30% di quanto escavato nel passato; la durata massima dell'autorizzazione è di sei anni.

All'articolo 32 la Regione disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliense, in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'Editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751.

Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all'Editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi dei successivi articoli.

L'art. 33 dispone che l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è subordinato al rilascio da parte del comune di apposita concessione temporanea ed onerosa.

La concessione è rilasciata previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica che avrà ad oggetto uno o più siti estrattivi. La concessione avrà una durata non superiore a **venticinque** anni, non potrà essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Il comune può riservarsi di coltivare direttamente uno o più siti estrattivi anche a seguito di affidamento diretto a società a totale partecipazione pubblica. Si prevede un incremento della durata del provvedimento di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio (EMAS)

L'art. 34 individua l'oggetto ed i contenuti della concessione.

L'art. 35 definisce le procedure per il rilascio della concessione: il comune emette un avviso pubblico e valuta i progetti preliminari presentati elaborando una graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Tale graduatoria ha validità triennale. Il progetto preliminare contiene oltre al progetto di coltivazione, anche un piano economico finanziario degli investimenti, un progetto di risistemazione del sito al termine della coltivazione con relativa perizia di stima e l'indicazione delle garanzie finanziarie. Il comune valuta prioritariamente le ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera, privilegiando i progetti che prevedono ulteriori fasi di lavorazione sul territorio. Sono valutati gli effetti occupazionali, il piano economico-finanziario degli investimenti, il possesso di certificazioni dell'impresa e il canone concessorio **determinato in sede di gara**. Il soggetto vincitore del bando di gara presenta entro novanta giorni **dall'approvazione della graduatoria da parte del comune** un progetto definitivo che viene valutato dal comune al fine del rilascio della concessione. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo il comune procede allo scorrimento della suddetta graduatoria.

L'art. 36 stabilisce che **per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, pari al 10% per cento del valore medio di mercato del materiale. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Si stabilisce inoltre che il canone concessorio che l'industria estrattiva dovrà corrispondere al comune è posto a base di gara dal comune stesso e sarà commisurato al valore medio di mercato della tipologia di materiale da estrarre. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione e di canone concessorio posto a base di gara è fissata entro il limite massimo del 14%**

L'art. 37 elenca le cause di decadenza della concessione.

L'art. 38 rappresenta la norma transitoria per le concessioni e autorizzazioni già rilasciate. Per le autorizzazioni e concessioni in scadenza nei sette anni successivi all'entrata in vigore della legge, il comune può procedere al rilascio del titolo abilitativo a seguito di domanda del titolare della concessione o autorizzazione in assenza di procedura di gara pubblica.

Il nuovo titolo abilitativo non potrà comunque superare i sette anni dall'entrata in vigore della legge. **Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni** se vi è la stipula di una convenzione con cui l'industria estrattiva si impegna alla lavorazione di almeno il 50% del materiale estratto nel sistema produttivo locale .

Una ulteriore proroga di due anni è infine possibile per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) n. 1221/2009.

L'art. 39 stabilisce che con apposito regolamento redatto dai comuni entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si definiscano, in particolare, **le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'articolo 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall'articolo 34, i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all'articolo 38, i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all'articolo 38, comma 10 e le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all'articolo 36.**

L'articolo 40 prevede che per lo sviluppo del distretto apuo versiliese, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto produttivo apuo-versiliese stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Il soggetto ha il compito di promuovere lo sviluppo della filiera produttiva locale, valorizzare il materiale da estrazione e supportare comuni ed imprese

All'art. 41 la Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo del distretto apuo versiliese

L'art. 42 prevede che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico per la coltivazione di cave siano rilasciate dal comune competente per territorio. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.. Nei terreni coperti da bosco è il progetto di ripristino del sito estrattivo che potrà prevedere un eventuale rimboschimento, mentre nei terreni rimboschiti per effetto del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, **qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all'articolo 44 della l.r. 39/2000 (Legge forestale della Toscana), sono ridotti del 30 per cento;**

L'art. 43 contiene la disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche, anzitutto definisce quali sono da considerarsi opere di interesse regionale e quali di interesse locale: per le prime le competenze per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito sono attribuite alla Regione, per le seconde, le competenze al rilascio dell'autorizzazione sono di competenza del comune.

L'art. 44 prevede che il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenti un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera finalizzato a dimostrare la reale necessità di ricorrere all'apertura di una cava di prestito. Qualora non siano sufficienti tali materiali riutilizzabili e reperibili, lo stesso soggetto può presentare domanda di apertura di una cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi.

L'art. 45 rimanda alle procedure previste per le cave ordinarie, per quanto compatibili, per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito.

L'art. 46 disciplina il rilascio dell'autorizzazione alle indagini preliminari.

L'art. 47 prevede che in caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate dagli strumenti urbanistici comunali sulla base del PRC.

L'art. 48 detta la disciplina per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dai laghi. Ferme restando le disposizioni del d.lgs.152/2006, l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua che per effetto del fluire delle acque si accumulano nell'alveo dei fiumi e dei laghi, e ne alterano le caratteristiche funzionali, è consentita al solo fine di ridurre il rischio idraulico.

Qualora il progetto per la realizzazione degli interventi evidenzia l'impossibilità di utilizzazione del materiale estratto, questo, nel limite massimo indicato nel progetto stesso, può essere ceduto all'appaltatore a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore.

All'art. 49 si prevede che **il prelievo di materiale nelle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici , finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, è soggetto a segnalazione certificata inizio attività (SCIA)**

L'art. 50 è relativo alle funzioni di polizia e di vigilanza. Prevede che siano i Comuni ad esercitare le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, mentre attribuisce alle Aziende sanitarie competenti le funzioni di vigilanza del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono avvalersi di ARPAT.

Ai sensi dell'art. 51 la Regione promuove forme di collaborazione tra comuni, ASL ed ARPAT al fine di migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e controllo. L'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantità escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti. Sulla base delle risultanze del coordinamento e del monitoraggio la Regione effettua controlli diretti sull'attività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

L'art. 52 stabilisce gli importi delle sanzioni in caso di mancato versamento dei contributi di estrazione e per l'esercizio in assenza o in violazione del titolo abilitativo.

L'art. 53 prevede che ogni comune in cui insiste un sito estrattivo, sia tenuto a comunicare alla Giunta regionale le informazioni relative alle attività di cava, compresa l'entità dei contributi di estrazione percepiti.

L'art. 54 prevede delle sanzioni per quei comuni che non adempiono agli obblighi informativi, o che non provvedono al versamento alla Regione, all'ASL o **all'Ente Parco** della rispettiva parte del contributo di estrazione.

L'art. 55 è volto alla promozione, attraverso gli strumenti di programmazione regionale, delle filiere produttive, all'incentivazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali ed al sostegno della tracciabilità e marcatura dei prodotti.

L'art. 56 è relativo alla dotazione organica.

Gli artt. 57 e 58 prevedono le norme transitorie ai fini della validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive e ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

L'art. 59 contempla sanzioni a carico della Regione in caso di mancata approvazione del regolamento di attuazione della presente legge nei termini indicati dall'art. 5 ed in caso di mancata adozione del PRC nel termine indicato all'art. 57.

L'articolo 60 prevede l'inserimento della clausola valutativa per monitorare il processo di attuazione della riforma prevista dalla legge regionale

Gli art. dal 61 al 68 prevedono la modifica delle leggi regionali **65/2014**, 10/2010 e 65/1997.

Gli artt. 69 e 70 prevedono rispettivamente la modifica del titolo della l.r. 78/1998, l'abrogazione degli articoli da 1 a 31 e da 35 a 42 della l.r. 78/98 e degli artt. 2 e 3 della l.r. 104/1995.

L'art. 71 prevede le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di competenza regionale.